

Res publica Approfondimenti

Capitolo A, Lezione 4, par. 5, pag. 49

Come è regolato l'affidamento condiviso?

Nel nostro ordinamento, in caso di separazione o di divorzio, era prassi consolidata, in passato, affidare i figli minori a un solo genitore.

La legge sull'**affidamento condiviso**, approvata nel 2006, parte invece dall'assunto che i figli minorenni abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche se questi hanno deciso di interrompere il loro rapporto coniugale.

La nuova disciplina può essere così riassunta:

- **nel decidere l'affidamento**, il giudice deve prioritariamente valutare la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Solo se tale ipotesi risultasse contraria all'interesse del minore il giudice potrebbe, con provvedimento motivato, disporre l'affidamento a un solo genitore;
- **la responsabilità genitoriale** è attribuita a entrambi i genitori. Le decisioni più importanti, come quelle riguardanti la scuola o la salute, vanno prese in accordo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni dei figli. Solo per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino separatamente il controllo sul minore. In caso di controversia insanabile su una specifica questione, deciderà il magistrato;
- **il mantenimento dei figli** è posto a carico di ciascun genitore in proporzione al proprio reddito. Il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico anche a favore dei figli maggiorenni che non siano ancora economicamente indipendenti.